

Codice DB1409

D.D. 18 gennaio 2011, n. 130

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica in sanatoria N (n646) - richiesta di concessione in sanatoria della Ditta Snam Rete Gas in data 29/09/2010 per attraversamento in subalveo del rio Moglie nel Comune di Sandigliano (BI).

In data 29/09/2010 SNAM - Rete Gas (omissis), con sede P.zza S. Barbara, 7 San Donato Milanese ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di un attraversamento in subalveo del rio Moglie nel comune di Sandigliano.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti da Snamprogetti in base ai quali è stata dichiarata l'opera da sanare.

Copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sandigliano per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Visto e considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento si è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

vista la L.R. 23 del 23/07/2008;

vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;

il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;

viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;

vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;

vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;

visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, SNAM - Rete Gas sopra generalizzata a mantenere l'attraversamento nella posizione indicata e conforme alle caratteristiche dichiarate negli elaborati tecnici allegati all'istanza redatti da Snamprogetti a firma dell'Ing. Carlo Draghi, che si restituiscono al richiedente visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'opera oggetto di sanatoria dovrà ottenere oltre il presente provvedimento anche il formale atto di concessione che verrà rilasciato sempre dallo scrivente Settore OO.PP. una volta ottenuti tutti i singoli pareri e autorizzazioni necessari (autorizzazioni di cui al D.Lgs. n.42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, permesso di costruire, ecc.), e dalla documentazione di cui all'art. 3 del D.P.G.R. n.14/R del 6/12/2004. Si precisa altresì che il rilascio della citata concessione sarà subordinato al pagamento delle spese d'istruttoria, del canone annuo anticipato e alla presentazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte a garanzia degli adempimenti previsti dal Disciplinare di Concessione;

2. l'opera dovrà essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. l'autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

4. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

5. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

6. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo